

Contro l'evasione non serve un Fisco ingiusto

di **Raffaele Rizzardi**

Il reverse charge è la procedura in base alla quale l'Iva è dovuta non dal venditore o prestatore, ma dall'acquirente del bene o dal committente del servizio.

Questa modalità di assolvimento del tributo presuppone che il cliente sia un soggetto identificato ai fini Iva nel Paese dove la cessione o prestazione si considera effettuata. Né il privato né l'ente esclusivamente commerciale possono essere destinatari di questa modalità di assolvimento del tributo, tanto è vero che per gli acquisti intracomunitari gli enti devono materialmente versare l'Iva all'Erario.

Le finalità del reverse charge sono molteplici. La prima, sin dal recepimento di questa imposta in Italia, attiene all'acquisto di beni o servizi da soggetti non residenti, ed è da sempre collocata nel terzo comma dell'articolo 17 del Dpr 633/72. A questa ipotesi si è aggiunta, dal 1994, quella di notevole rilievo, relativa agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi connessi alla movimentazione delle merci.

Un'altra integrazione ha riguardato il commercio dell'oro da investimento, la cui motivazione introduceva già il secondo rilevante aspetto del reverse, quello antielusivo. Nella relazione a questa modifica della sesta direttiva, si accenna esplicitamente alla necessità che i commercianti del metallo prezioso non debbano finanziare l'Iva sulle scorte, togliendo loro una scusa per non applicare il tributo.

Il terzo gruppo, sempre più crescente, attiene all'opportunità di eliminare l'evasione nel pagamento dell'imposta, da parte di soggetti che adempiono formalmente in modo ineccepibile, ma poi si sottraggono ai versamenti. In questi casi la fattura con Iva mostra la sua caratteristica, rilevata sin dall'inizio del tri-

buto, di vera e propria banconota, contenendo un'indicazione che equivale a un credito verso l'Erario, ma che - a differenza del documento emesso solo dalle banche centrali - viene prodotto da milioni di soggetti, al cui interno si possono annidare i malintenzionati.

L'Italia e la Francia sono state le prime ad adottare questo modo di utilizzo del reverse charge per il commercio dei rottami e dei materiali di recupero, dovendo però chiedere autorizzazioni alla comunità europea, in quanto all'epoca questo modo di operare era in deroga al criterio generale dell'imposta dovuta dal cedente o prestatore. L'autorizzazione generale in funzione anti-evasione è venuta solo con la direttiva 2006/69/Ce, entrata in vigore il 12 agosto dello scorso anno, data da cui le Entrate avevano fatto decorrere - con l'intervallo di 60 giorni - le regole dei subappalti, introdotte dalla Finanziaria 2006. Subito dopo fu fatta marcia indietro, perché le nostre norme erano tutt'altro che chiare. La Finanziaria 2007 ripropone le misure, che hanno avuto effetto dal 1° gennaio 2007 per i subappalti edili, e ipotizza l'estensione del reverse charge, sia ai settori previsti dalla direttiva che a quelli "sospetti", come i telefonini e i personal computers.

Per questa estensione non c'è però copertura nella direttiva, e

do il progetto - caldeggiato da Austria e Germania - di generalizzare il reverse charge per le operazioni tra soggetti d'imposta al di sopra di un determinato importo. Senza ripercorrere la lunga storia di questo progetto, osserviamo che nel documento più recente dell'Ecofin non risulta nemmeno il termine reverse charge, e si rimanda a ulteriori approfondimenti, finalizzati a combattere l'evasione dell'Iva.

Sbagliare tra fattura normale e reverse charge rischia però di costare troppo, con una doppia tassazione in termini d'imposta, e le sanzioni tipiche di chi ha evaso, quando l'Erario nulla perde con l'uno piuttosto che con l'altro sistema, a condizione che chi è debitore di imposta abbia posto in essere tutti i successivi adempimenti. Vanno salutate con favore le modifiche alle sanzioni, e la conferma del diritto di detrazione, introdotte dalla rilettura alla Camera della Finanziaria 2008: nessuno ha interesse ad avere un Fisco che incassa (o per lo meno che accerta) in modo ingiusto.

PERICOLO SCONGIURATO

Italia battistrada Ue nell'applicare l'istituto: anche per questo va salutata con favore la modifica alle «multe»

sicuramente non avremmo ottenuto la deroga, in quanto la Commissione europea stava studian-